

(A.C. 4110 - sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che l'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, individua i soggetti ai quali non può essere rilasciata, né convalidata la patente nautica e che lo stesso articolo penalizza fortemente i soggetti portatori di handicap, in quanto si pone in contrasto sia con la legislazione europea che con quella nazionale, la quale è invece volta a favorire l'integrazione sociale e l'indipendenza dei soggetti disabili;

paradossalmente il soggetto portatore di handicap può ottenere la patente di guida e quindi circolare sulle strade, certamente meno sicure e più trafficate dei mari e dei laghi, mentre non può ottenere la patente nautica;

impegna il Governo

ad intervenire affinché venga modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, allo scopo di eliminare quelle disposizioni discriminanti e soprattutto al fine di avvicinare i soggetti portatori di handicap alla navigazione, la cui pratica può servire come terapia riabilitativa.

9/4110/1 Chincarini, Alborghetti, Ciapucci, Fongaro, Michielon.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

considerato che l'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delegava il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, termine differito al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, uno o più decreti atti al complessivo riassetto del regime di riconoscimento e concessione delle prestazioni previdenziali di inabilità ed invalidità;

preso atto che il Governo, con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, ha dato attuazione alla sola lettera d), del comma 3, articolo 3, della legge di riforma del sistema pensionistico, e non già a tutti i principi e criteri direttivi in esso riportati;

valutata l'importanza di contrastare il fenomeno dei falsi invalidi non solo attraverso il potenziamento dei meccanismi di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale di inabilità ed invalidità, ma anche e soprattutto mediante un'armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e delle procedure di erogazione e di revisione dei trattamenti, disciplinando gli interventi in base alla differente gravità dell'handicap;

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti di propria competenza diretti a disciplinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di inabilità ed invalidità.

9/4110/2 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

preso atto dell'insufficienza dei finanziamenti stanziati all'articolo 12 per il triennio 1998-2000 per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge;

impegna il Governo

ad aumentare in modo consistente, in occasione della prossima legge finanziaria lo stanziamento per il triennio 2000-2002 al fine di permettere al disegno di legge sopra citato di avere la massima efficacia nella sua applicazione.

9/4110/3 (nuova formulazione) Grugnetti, Michielon, Cordoni, Strambi, Acierno, Polizzi, Gazzara, Gardiol.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessi che:

le persone con disabilità ottengono generalmente un posto di lavoro in età avanzata e dopo un lungo periodo di riabilitazione e di riqualificazione professionale;

quando la disabilità è medio-grave l'attività lavorativa protratta per anni e l'elevarsi dell'età portano generalmente ad un maggiore affaticamento e logoramento delle condizioni psicofisiche rispetto agli altri lavoratori, tale da assimilare tale condizione a quella dei lavori usuranti;

assicurare un maggiore *turn over* può dare la possibilità di liberare posti di lavoro ed aumentare le opportunità di occupazione per altri lavoratori disabili;

già per i lavoratori ciechi si prevede l'abbuono di un anno ogni cinque per la maturazione dell'età pensionabile;

impegna il Governo

nell'ambito delle disposizioni allo studio sui lavori usuranti a considerare anche la condizione dei lavoratori con disabilità medio-grave.

9/4110/4 Battaglia, Giannotti, Mangiacavallo, Massidda, Maura Cossutta, Gasperoni, Giardiello, Caccavari, Giacco, Penna, Giacalone, Carli, Olivo, Gatto, Porcu.

La Camera,

premessi che:

la nuova legge sul collocamento dei disabili si fonda sul principio del collocamento mirato;

a tal fine risulta inadeguato il sistema di valutazione dell'invalidità attualmente vigente che fa riferimento alla percentualizzazione delle carenze più che alla valutazione dinamica delle potenzialità del lavoratore disabile;

ciò rende più difficile tanto l'individuazione dei più opportuni percorsi formativi e riabilitativi, quanto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

già la legge 335 del 1993 e la legge finanziaria per il 1998 impegnavano il Governo a procedere alla revisione dei criteri di riconoscimento dell'invalidità e ad uniformare altresì modalità e criteri per le diverse categorie;

impegna il Governo

a procedere rapidamente alla individuazione dei nuovi criteri di riconoscimento dell'invalidità.

9/4110/5 Gatto, Battaglia, Giacco, Massidda, Penna, Giacalone, Olivo, Carli, Mangiacavallo, Nardone, Giardiello, Gasperoni, Giannotti, Porcu, Maura Cossutta, Duca, Caccavari.

La Camera,

impegna il Governo

a dare applicazione al disposto del secondo comma dell'articolo 15 in fase di prima applicazione della legge, in modo che le pubbliche amministrazioni procedano all'assunzione dei disabili risultati idonei nei concorsi pubblici, anche se non versano in stato di disoccupazione, in tutti i casi in cui le procedure concorsuali siano tuttora aperte; nonché, ove non sia diversamente previsto dal bando, nei casi in cui l'applicazione della riserva a favore degli idonei disabili che non versano in stato di disoccupazione sia stata e sia tuttora oggetto di contestazione non definitiva con sentenza passata in giudicato e ciò senza pregiudizio per le posizioni costituite, applicando in tal senso il disposto finale del precedente comma che ne vuole l'applicazione anche oltre il limite dei posti riservati nel concorso.

9/4110/6 Giacco, Battaglia, Gatto, Porcu, Maura Cossutta, Giannotti, Gasperoni, Caccavari, Carli.

La Camera,

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di estendere il campo di applicazione della legge 29.03.1985, n. 113 a qualifiche equipollenti, onde compensare la diminuzione dei posti di lavoro di centralinista dovuta all'automazione dei sistemi telefonici.

9/4110/7 Cordonì, Delbono, Strambi, Brunale, Michielon, Acierno, Gazzara.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

preso atto che ricerche recentemente effettuate hanno dimostrato la grande potenzialità di iniziative dirette all'inserimento professionale dei ciechi ed ipovedenti nei settori produttivi e dei servizi caratterizzati da alto impiego delle tecnologie informatiche; preso atto che l'*handicap* sensoriale-visivo è suscettibile di essere quasi interamente rimosso come ostacolo nel campo della lettura e della scrittura, qualora si disponga di strumenti in grado di consentire completa autonomia, e cioè *computer* dotati di periferica (*display braille* e/o sintetizzatore di voce) e stampante *braille*;

preso atto che le norme emanate nel corso degli anni '90 sollecitano tutte le articolazioni della pubblica amministrazione a creare procedure e sistemi di maggiore informazione e relazione con gli utenti dei servizi;

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito

gruppo di riflessione teso ad integrare le potenzialità della legge n. 113 del 29 marzo 1985 al fine di favorire ulteriori percorsi di qualificazione professionale per i ciechi e, d'intesa con le regioni e la conferenza unificata, studiare piani di sostegno all'inserimento occupazionale dei privi di vista nell'ambito degli uffici territoriali della pubblica amministrazione.

9/4110/8. Saonara.

La Camera dei Deputati,

esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

impegna il Governo

ad intervenire affinché l'Inail provveda — anche d'intesa con Univesità e istituzioni accreditate — a rafforzare iniziative tese alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro pieno recupero sociale destinando i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui all'articolo 197 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alle finalità predette nonché alla creazione di centri specializzati per la produzione di ricerche nel campo dell'ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

9/4110/9 Bastianoni, Saia, Saonara, Pistone.

**PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INDENNITÀ DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI
STATO NON PARLAMENTARI (4836)**

(A.C. 4836 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dall'inizio della quattordicesima legislatura.

1. 2. Volontè, Marinacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

1. 1. Volontè, Marinacci.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La disposizione si applica limitatamente alla differenza tra l'indennità prevista e i trattamenti di pensione o dell'assegno vitalizio in godimento per coloro che già percepiscono trattamenti pensionistici o assegni vitalizi comunque denominati:

Conseguentemente ridurre di pari importo gli importi previsti all'articolo 2, comma 1.

1. 4. Volontè, Marinacci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Volontè, Marinacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il ministro o sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

1. 5. La Commissione.

(A.C. 4836 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1998 ed in lire 4494 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4836 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 4836 — sezione 4)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari;

preso atto che l'articolo 1 dello stesso provvedimento prevede il cumulo delle indennità tra la indennità spettante ai membri del Parlamento con il trattamento stipendiale loro spettante per la funzione di membro del Governo;

considerato che ai sindaci eletti alla carica di parlamentare viene, allo stato, impedito il cumulo della indennità parlamentare con quella relativa alla carica elettiva nell'ente locale determinando una grave sperequazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimuovere urgentemente tale sperequazione presentando al Parlamento una relazione tecnica sui costi di tale modifica legislativa al fine di consentire al Parlamento di valutarne pienamente gli effetti nell'ambito dei provvedimenti di riordino in discussione sull'ordinamento degli enti locali.

9/4836/1 Marinacci, Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

**DISEGNI DI LEGGE: S. 1497; S. 1498; S. 1499; S. 1500 —
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RICOSTITUZIONE
DELLE RISORSE DI ORGANISMI FINANZIARI INTER-
NAZIONALI MULTILATERALI (APPROVATI DALLA III
COMMISSIONE DEL SENATO) (3343-3344-3345-3346).**

(A.C. 3343 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

(A.C. 3343 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari rispettivamente a lire 61.564.022.000 per l'anno 1997, lire 30.782.011.000 per l'anno 1998, lire 27.898.849.000 per l'anno 1999 e lire 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in 3 rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

(A.C. 3343 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in 3 rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1998, 1999 e 2000.

(A.C. 3343 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n.114.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di lire 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di lire 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

(A.C. 3343 — sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari a lire 79.902.000.000 per l'anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(A.C. 3343 — sezione 9)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUS-SOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); BOBO; SAIA ED ALTRI; MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-4135-4186)

(A.C. 646 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regola le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti.

2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità

tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: sia stata accertata la morte aggiungere la seguente: cerebrale.

*1. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: sia accertata la morte aggiungere la seguente: cerebrale.

*1. 7. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delle Vedove, Tosolini.

Al comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 1993 n. 578 aggiungere le seguenti: e Decreto Ministeriale 582 del 22 agosto 1994.

1. 2. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti con le seguenti: e regolamenta le attività di prelievo di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

1. 8. Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di tessuti.

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.

1. 3. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali, l'applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono loro a disposizione.

1. 4. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Garantisce le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali.

1. 10. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

1. 9. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale con le seguenti: sono fra gli obiettivi sanitari, incluse le terapie alternative ed interventi di prevenzione primaria, del Servizio Sanitario Nazionale.

1. 5. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le attività di prelievo, espianto e trapianto di tessuti ed organi avvengono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce la trasparenza documentata della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì a tutti i cittadini traumatizzati cranici o affetti da lesioni cerebrali e da analoghe patologie cerebrali e potenziali donatori d'organo, l'applicazione di tutte le terapie innovative che i progressi della scienza mettono a loro disposizione.

1. 6. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Tosolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il protocollo del procedimento che disciplina la esecuzione dei trapianti deve essere sottoposto alla preventiva approvazione delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato.

1. 11. Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Possono e devono essere prelevati, espianati e trapiantati solamente tessuti e organi sani, appartenenti a soggetti umani sani.

2. Non possono essere prelevati, espianati e trapiantati tessuti e organi di dona-

tori che in vita siano stati riconosciuti e diagnosticati come portatori di malattie infettive e tumorali di qualsiasi tipo.

3. Non possono essere prelevati ed espianati a fini di trapianto, tessuti e organi di donatori riconosciuti o dichiarati tossicodipendenti.

1. 03. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu.